

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 448/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	51,3
	624	219,5
	999	135,4
0707 00 05	052	116,8
	068	75,8
	628	159,4
	999	117,3
0709 10 00	220	203,6
0709 90 70	999	203,6
	052	116,7
	204	37,7
	628	127,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	94,1
	052	45,8
	204	36,6
	212	38,7
	624	56,4
0805 20 10	999	44,4
	052	50,8
	204	66,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	58,8
	052	46,4
	204	49,5
	220	74,4
	600	74,4
	624	63,5
0805 30 10	999	61,6
	052	51,2
	600	83,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	67,2
	039	114,7
	060	49,0
	388	149,3
	400	90,0
	404	85,6
	528	101,7
	720	116,9
	999	101,0
	0808 20 50	388
400		108,4
512		94,8
528		90,8
720		64,3
999		91,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».